

Il contribuente, che in relazione a proprie prestazioni professionali, ha il dovuto corrispettivo soggetto a ritenuta a titolo d'acconto da operarsi dal sostituto di imposta, resta debitore principale dell'obbligazione tributaria nell'ipotesi in cui il sostituto di imposta non versi la ritenuta operata nelle casse dell'erario. L'amministrazione finanziaria è legittimata a richiedere al contribuente, gli importi non versati dal sostituto; il sostituto dovrà a sua volta agire per il recupero delle somme detratte dal sostituto d'imposta trattenute e non versate da quest'ultimo. Secondo l'articolo 64 primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 il sostituto d'imposta è colui che "in forza di disposizioni di legge è obbligato al pagamento di imposte in luogo di altri ... ed anche a titolo di acconto" tale indicazione non solleva il sostituto dall'obbligo solidale al pagamento dell'imposta. Pertanto è soggetto al potere di accertamento, fermo restando il diritto di regresso verso il sostituto che, dopo aver eseguito la ritenuta, non l'abbia versata all'Erario, in tal modo esponendolo all'accertamento del fisco. Il contribuente che abbia percepito somme soggette a ritenuta alla fonte a titolo di acconto resta debitore principale dell'obbligazione tributaria: pertanto, qualora il sostituto non abbia versato all'erario l'importo della ritenuta, l'amministrazione finanziaria può rivolgersi direttamente a lui per ottenere le somme dovute a titolo di imposta.